



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**



**CORPO FORESTALE**  
**E DI VIGILANZA AMBIENTALE**

**SERVIZIO TERRITORIALE  
ISPETTORATO  
RIPARTIMENTALE ORISTANO**

**COMUNE DI ORISTANO**

**PROVINCIA DI ORISTANO**

**PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE (P.C.C.)**

**ART. 54, R.D.L. N° 3267 DEL 30 DICEMBRE 1923**

**PINETA "TORRE GRANDE"**

**PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE**

Oristano lì 21 dicembre 2017

**Il Funzionario Incaricato**

**SIMONA PALLANZA**

Oristano lì 21 dicembre 2017

**Il Direttore del Servizio**

**MARIA PIERA GIANNASI**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ISPettorato RiPARTIMENTALE DELLE FORESTE  
ORISTANO

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE  
DI ORISTANO E DEL CONSORZIO DI BONIFICA DI ORISTANO - SOTTOPOSTI A  
SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE A CURA E SPESE DELLO STATO E DELLA  
REGIONE SARDA.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

VISTO l'art.17 del R.D. 13/9/1933, n°29;

**VISTA** la legge 10/8/1950, n° 646;

VISTO l'art.3 della legge 22/3/1952, n°160;

VISTO l'art.54 del R.D.L. 30/12/1923, n°3267, in base al quale il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti deve compiere le opere di governo boschivo in conformità di un piano di coltura e conservazione;

VISTE le istanze in data 7 novembre 1977 del Comune di Oristano e in data 28 dicembre 1977 del Consorzio di Bonifica di Oristano con le quali si richiede la riconsegna dei terreni appresso indicati.

VISTO il verbale di collaudo in data 1° giugno 1978 sottoscritto dal Capo dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Oristano - Tumbarello Dr. Giuseppe;

ACCERTATO che i terreni oggetto del presente Piano di coltura e con  
servazione sono ubicati in Comune di Oristano, Fraz.Torregrande, e di-  
stinti in catasto nel modo seguente:

**PROPRIETA' COMUNE DI ORISTANO:**

Località Cugutzu	-	Foglio 8	Mappale 1/parte	Superficie	Ha.28.00.00.=
"	"	"	"	"	"
"	"	"	4/parte	"	" 5.00.00.=
"	"	"	37	"	" 2.86.32.=
" Brabau	-	" 9	" 5/a parte	"	" 3.92.40.=
"	"	"	" 5/1	"	" 0.17.60.=
"	"	"	" 5 1/2	"	" 0.03.70.=
"	"	" 9	" 9/bq parte	"	" 14.97.48.=
"	"	"	" 13/I parte	"	" 14.62.90.=

Totale.....Ha.69.60.40.=

PROPRIETA' CONSORZIO DI BONIFICA DI ORISTANO:

Località Brabau	-	Foglio 9	Mappale 9/br	parte	Superficie	Ha. 9.63.50.=
"	-	"	"	13/1	parte	" 15.93.56.=
"	-	"	"	9 1/2	parte	" 0.34.40.=

Totale.....Ha.25.91.46.=

A norma delle disposizioni contenute nel R.D.L. 30/12/1923 n°3267 e nel R.D. 16/5/1916, n°1126 e successive variazioni e integrazioni,

**SI PRESCRIVONO LE SEGUENTI NORME:**

Art.1) - Nei terreni rimboschiti non sarà mai permessa la coltura agraria. La trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione ed il pascolo sono subordinate ad autorizzazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Art.2) - E' vietata l'introduzione nella compagine vegetale esistente



senza preliminare autorizzazione dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, di specie vegetali diverse da quelle costituenti il soprassuolo legnoso restituito. Nel sottobosco sono pure vietate le lavorazioni, anche superficiali, la raccolta di strame e l'introduzione di colture, ivi comprese quelle artificiali e floreali.

In qualunque periodo dell'anno è vietata l'accensione di fuochi all'interno del perimetro.

Art.3) - All'interno della zona rimboschita, i proprietari sono tenuti ad eseguire le ordinarie cure colturali agli impianti ed i lavori di diradamento che dovessero rendersi necessari in rapporto alle esigenze particolari delle specie costituenti il soprassuolo boschivo, e ad eseguire tutte le opere necessarie per la difesa degli incendi estivi.

I lavori di cui sopra dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni che, di volta in volta, verranno fornite dall'Amministrazione Forestale.

Art.4) - I tagli verranno eseguiti a seguito di autorizzazione dello Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, secondo le modalità di governo boschivo ritenute più idonee ad assicurare la riproduzione o la rinnovazione agamica delle specie impiegate e ad assicurare la conservazione del bosco.

Il proprietario è obbligato a reimpiantare il bosco, qualora per qualsiasi causa, compreso l'incendio, esso venisse distrutto.

Art.5) - Per ogni forma di godimento del bosco e per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente piano di coltura e conservazione, dovranno essere osservate le norme previste dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali in materia forestale e particolarmente quelle contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nella Provincia.

Art.6) - In caso di permuta, vendita, cessione, passaggio e di qualunque cambiamento di proprietà, i proprietari si obbligano ad imporre ai subentranti, che sono tenuti a riceverli, gli oneri e le norme contenute nel presente piano di coltura e conservazione.

Art.7) - Le costruzioni di fabbricati, e manufatti di ogni genere dovranno essere preventivamente approvate dalla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura su conforme parere dello Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, tenendo presenti le limitazioni imposte dall'art.1 ai fini della conservazione del bosco.

Resta altresì prescritto, per quanto attiene eventuali lottizzazioni di terreni a scopo turistico-residenziale che i piani generali e particolari dovranno essere sottoposti da parte dell'Ispettorato Forestale competente all'esame e parere della Commissione Regionale istituita ai sensi del decreto assessoriale n.4723 del 15/10/1965 e alla successiva approvazione della Camera di Commercio, I.A.A.

Art.8) - Le prescrizioni e norme contenute nel piano generale di lottizzazione e nei progetti particolari approvati dalle autorità competenti in materia, ivi comprese le norme condominiali relative all'accesso all'arenile, alla conservazione e potenziamento della zona a verde, ecc. fanno parte integrante del presente piano di coltura e conservazione.

Perchè ne consti, si è redatto il presente verbale a norma dell'art. 54 del R.D. 30/12/1923, n.3267.

ORISTANO, li 19 OTT. 1972

I PROPRIETARI:  
Commissario Straordinario



IL CAPO DELL'ISPETTORATO RIPARTIMENTALE FORESTALE

AL SINDACO

= 3 =



UFFICIO DELL'ISPETTORATO REG/LE

*[Handwritten signature]*

NOTO: Si approva.

Cagliari, li 10 NOV 1978

L'ASSESSORE ALLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Avv. Orazio ERDAS



*[Handwritten signature]*